

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO
SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 119/1963
(PROTEZIONE DALLE MACCHINE)

In riferimento all'applicazione della Convenzione n. 119/1963 sulla protezione dalle macchine nella legislazione e nella pratica, si conferma quanto già rappresentato nel precedente rapporto, integrandolo con le più recenti disposizioni legislative in materia.

In via preliminare e generale, si fa presente che i riferimenti legislativi concernenti il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 ed il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, citati nel precedente rapporto, sono da intendersi sostituiti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che recepiva la *Direttiva Macchine* ovvero la Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, rappresentava nel periodo di riferimento del precedente rapporto, il più recente atto normativo comunitario in materia. Attualmente il Decreto citato deve, invece, essere sostituito dalla nuova *Direttiva Macchine* ovvero la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, entrata in vigore in Europa il 29 dicembre 2009 e recepita dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17.

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009 - sostituisce completamente il precedente Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché gli altri provvedimenti degli ultimi cinquant'anni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Decreto (noto anche con l'acronimo *TULS*, con il quale per brevità viene spesso citato), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato – abrogandole - le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di adeguare il

corpus normativo sull'argomento all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

In riferimento all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

Articolo 1

In merito al primo quesito, di cui all'articolo 1, si sottolinea che il riferimento legislativo attuale è rappresentato dal Titolo III del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni normative relative all' *Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale* e dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17 di attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Il Capo I del Titolo III del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituisce il Titolo III del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dai Decreti Legislativi 19 marzo 1996, n. 242 e 4 agosto 1999, n. 359. Tale provvedimento recepisce gli indirizzi della Direttiva n. 95/63/CE che, a sua volta, ha modificato la Direttiva 89/655/CEE.

Il Capo I del Titolo III del Decreto legislativo n. 81/08 è articolato in 5 articoli (69, 70, 71, 72 e 73) e fa riferimento a 3 Allegati dello stesso Decreto (Allegati V, VI e VII).

Il primo di tali articoli, l'articolo 69, fornisce le definizioni di *attrezzatura di lavoro*, *uso di una attrezzatura di lavoro*, *zona pericolosa*, *lavoratore esposto e operatore*, che riprendono quelle della Direttiva n. 95/63/CE, sebbene, sia la definizione di *attrezzatura di lavoro* e sia quella di *uso di una attrezzatura di lavoro* amplino quelle previste dalla Direttiva citata. La definizione di *attrezzatura di lavoro* estende, infatti, il significato dell'oggetto cui si riferisce comprendendo *qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro*, indipendentemente dalla forza energetica che li mette in azione e dall'uso cui sono destinati, purché siano utilizzati durante il lavoro e per l'attuazione di un processo produttivo. La definizione di *uso di una attrezzatura di lavoro* estende il concetto anche al montaggio e allo smontaggio della stessa. Con l'impiego di tale formula si fa, in tal modo, riferimento a qualsiasi operazione

lavorativa che si ricollega direttamente o indirettamente al corretto funzionamento dell'attrezzatura. *L'uso dell'attrezzatura di lavoro* viene, quindi, definita come *qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il monitoraggio, lo smontaggio.*

Seguono le definizioni di: *zona pericolosa* indicata come *qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso*; di *lavoratore esposto* identificato come un *qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa*; di *operatore*, definito come *il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.*

Il secondo articolo, l'articolo 70, riporta i *requisiti di sicurezza* che deve possedere una attrezzatura di lavoro per essere considerata sicura. Quest'articolo pone una netta distinzione tra attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quelle, invece, immesse sul mercato o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di dette norme. Nel primo caso, le attrezzature di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza riportati nelle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Nel secondo caso, invece, i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro sono riportati nell'Allegato V del Decreto legislativo n. 81/08, parte integrante del Capo I del Titolo III dello stesso Decreto.

L'allegato V appena citato, intitolato *Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione* sostituisce l'Allegato XV del Decreto legislativo n. 626/94, presente nel precedente rapporto. Esso riprende e riorganizza, in linea con le Direttive di prodotto, i requisiti previsti dalla Direttiva n. 95/63/CE e la legislazione nazionale previgente in materia. Così impostato, l'Allegato V è suddiviso, quindi, in due parti. La prima si riferisce ai *Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro*, mentre la seconda stabilisce *Le prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche*. Tale struttura ricalca il modo di delineare i requisiti sull'uso di una attrezzatura di lavoro contenuti nella Direttiva 89/392/CEE, modificata dalla

Direttiva 98/37/CE a sua volta sostituita dalla Direttiva 2006/42/CE – la *direttiva macchine* attualmente in vigore - che si muove nella medesima direzione, prescrivendo la sicurezza delle macchine nelle fasi della progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio. Come si è già precedentemente accennato, la Direttiva 2006/42/CE è stata recepita dalla normativa italiana con il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, che con la sua entrata in vigore ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (*Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/, 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine*). L'Allegato I del Decreto legislativo n. 17/2010, recante le disposizioni relative ai *Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine*, al punto 1 stabilisce che *Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.*

Con la Direttiva 2006/42/CE e, dunque, con il Decreto legislativo n.17/2010, si è ampliata la definizione del termine *macchina*, che l'articolo 2 del Decreto citato intende come *un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata* e inserisce a pari titolo le *attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi, le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica*. Per questi prodotti il fabbricante ha gli obblighi documentali indispensabili per l'immissione sul mercato o in servizio di una *macchina propriamente detta*. Uno specifico regime è previsto, invece, per le *quasi-macchine* definite alla lettera f) dell'articolo 2 del Decreto n. 17/2010, come *insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata*. Lo stessa lettera f) stabilisce, inoltre, che *un sistema di azionamento è una quasi macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente Decreto*.

L'articolo 3 del Decreto legislativo n. 17/2010 stabilisce le norme per il fabbricante che può immettere sul mercato o in servizio unicamente le macchine

che soddisfano le disposizioni previste dal comma 1, dell'articolo 3 del Decreto citato. Il comma 3 dello stesso Articolo dispone, invece, che *il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:*

- a) *si accerta che soddisfatti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'Allegato I dello stesso Decreto;*
- b) *si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'Allegato VII, parte A, sia disponibile;*
- c) *fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;*
- d) *espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;*
- e) *redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'Allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;*
- f) *appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 12.*

Si precisa, inoltre, che con l'entrata in vigore dell'attuale *Direttiva macchine* e, dunque, ai sensi degli Allegati II e VII del Decreto legislativo n. 17/2010, si impone al fabbricante che le macchine nuove (quelle costruite dopo il 21/9/96, data della entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96) siano dotate della seguente documentazione:

- fascicolo tecnico della costruzione (tale documento deve attestare che la macchina è stata progettata e costruita in modo da essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute);
- dichiarazione di conformità (è il certificato che garantisce la conformità della macchina);
- marcatura CE: identifica la conformità della macchina dandone evidenza sulla macchina;
- istruzioni per l'uso (le informazioni necessarie all'uso sicuro della macchina).

E' opportuno aggiungere, tra l'altro, che la marcatura CE di una macchina implica anche la sua rispondenza ad altre Direttive applicabili quali la 73/23/CEE (bassa tensione) e la 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica).

Per le *quasi-macchine*, invece, ai sensi dell'Allegato VII, punto B (*Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine*) del Decreto legislativo n. 17/2010 si impongono al fabbricante taluni obblighi documentali di diversa dizione, ma con scopi assai simili a quelli previsti per le macchine. Non è, ad

esempio, prevista la marcatura CE ed è obbligatoria la redazione di una documentazione tecnica pertinente solo nel caso in cui il fabbricante voglia porre in evidenza alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute nella progettazione e nella costruzione della macchina.

L'articolo 70 del Titolo III del Decreto legislativo n. 81/2008 definisce i *requisiti di sicurezza* e, al comma 1, stabilisce quindi che, salvo per quanto previsto dal successivo comma 2, *le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive del prodotto*. Il comma 2 chiarisce, invece, che *le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V*.

L'articolo 71 del Titolo III del Decreto citato tratta l'argomento degli *Obblighi del datore di lavoro* e al comma 1 stabilisce che il datore di lavoro debba mettere a disposizione dei lavoratori le attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza, nonché adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, da utilizzare conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il comma 3 dello stesso articolo è basilare per il problema dei rischi (già affrontato in talune definizioni proposte dall'articolo 69 dello stesso Decreto e precedentemente riportate), citato nel paragrafo 2 dell'Articolo 1 della Convenzione di cui trattasi: in tale comma viene stabilito, infatti, che *il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI, recante le Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro*. Il comma 13, dell'articolo 71 fa riferimento alle *modalità di effettuazione delle verifiche periodiche*, chiamando in causa l'Allegato VII del Titolo III. Quest'ultimo, oltre a sostituire l'Allegato XIV dell'abrogato Decreto legislativo n. 626/94, presente nel precedente rapporto, introduce altresì nuove tipologie di attrezzature da sottoporre a verifiche periodiche.

L'articolo 72 del Titolo III del Decreto legislativo n. 81/08 stabilisce gli *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso* e al comma 1 detta le norme per chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria una attrezzatura di

lavoro. Questi dovrà, in ogni caso, attestare sotto la propria responsabilità che l'attrezzatura in questione sia conforme – al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria – ai requisiti di sicurezza di cui al citato Allegato V.

L'articolo 73, infine, tratta dell'*Informazione e della formazione* e stabilisce che *ogni datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili*. Ai sensi dello stesso articolo, al datore di lavoro è attribuito anche il compito di informare i lavoratori degli eventuali rischi cui sono esposti durante l'uso di determinate attrezzature di lavoro, nonché di quelli provenienti da altre attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente da loro.

Per quanto attiene alla seconda parte del paragrafo 2, dell'articolo 1 della Convenzione oggetto del presente rapporto, occorre fare riferimento all'articolo 47 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, recante le disposizioni relative alla *Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori* e che al comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che sia istituito, a livello territoriale o di comparto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 6 dello stesso articolo del Decreto citato chiarisce che *L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (adesso Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.), sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma*. E', inoltre, importante riportare quanto stabilito dal comma 7 dello stesso articolo del Decreto citato e cioè: *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali*

tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. L'articolo 50 del Decreto legislativo n. 81/08 precisa, invece, tutte le funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, al comma 1, indica che fatto salvo per quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;*

e al comma 3 dello stesso articolo si specifica che *le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.*

Per quanto riguarda le strutture istituite con l'intento di stabilire un dialogo tra lavoratori e datori di lavoro, occorre fare riferimento agli *organismi paritetici*, istituiti con l'articolo 20 del Decreto legislativo n. 626/94 e riconfermati dall'articolo 51, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. In base al comma 2, dell'articolo 51 del Decreto citato *fatto salvo per quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi paritetici sono la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti*, e al comma 3 dello stesso articolo *gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

Si segnala, infine, l'articolo 52, comma 1, del Decreto n. 81/08 e successive modificazioni, che stabilisce che presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sia costituito *il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.* E il comma 3 dello stesso articolo del Decreto citato aggiunge che *Con Decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (ora Ministro dell'Economia, n.d.r.) adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma, nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo.*

Articolo 2

In merito al secondo quesito, di cui all'articolo 2, si fa presente che il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 sostituisce il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 mentre, come già precedentemente accennato, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sostituisce il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .

Il controllo della conformità delle macchine e delle *quasi-macchine* già immesse sul mercato o messe in servizio munite della marcatura CE, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'Allegato I (*Requisiti essenziali di sicurezza della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine*) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, è attribuito dall'articolo 6 del Decreto citato al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i rispettivi organi ispettivi in coordinamento tra loro. Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 17/2010 aggiunge, inoltre, che le predette amministrazioni si avvalgono, *per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.)*. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevino che una macchina messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio in apparente conformità alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, presenti un rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti di sicurezza previsti dal Decreto legislativo n. 17/2010, ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 dello stesso Decreto, sono obbligati ad informarne immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tal caso, le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: in primo luogo, dall'organo di vigilanza che ha accertato l'esistenza del rischio in sede di utilizzo del macchinario, nei confronti del datore di lavoro e consistono nell'imporre l'obbligo di rimuovere la situazione di rischio; in secondo luogo, dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti facenti parte della catena di distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, risulti la non conformità della macchina ad uno o più requisiti di sicurezza previsti dal Decreto legislativo n. 17/2010.

Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non implicano l'immissione sul mercato, a meno che non si tratti di modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore e, dunque, non rientranti nella categoria delle modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione. Per quanto riguarda le macchine già in servizio alla data del 21 settembre 1996 e non recanti la marcatura CE, esse possono continuare ad essere utilizzate, ma solo se rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato V del Decreto legislativo n. 81/2008.

Il mercato delle macchine usate costituisce una quota non trascurabile del mercato totale delle macchine: al riguardo l'articolo 72 del Decreto legislativo n. 81/08 stabilisce gli *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*.

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del Decreto suindicato, *chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori delle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna all'acquirente o a colui che le riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del Decreto legislativo n. 81/2008.*

Si specifica, inoltre, che per garantire l'uso sicuro di particolari macchine usate, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. La persona in questione dovrà altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati di farne uso, i quali dovranno risultare formati secondo modalità conformi alle disposizioni dell'articolo 73 del Decreto legislativo n. 81/2008. Quest'ultimo punto è particolarmente importante quando si tratti di attrezzature per l'uso delle quali il lavoratore deve essere in possesso di una specifica abilitazione. Analogamente, il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta di un nuovo acquisto o fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere, è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa precedente.

Con il Decreto legislativo n. 81/2008 è stato modificato il regime delle verifiche periodiche per le macchine e per le attrezzature soggette a tale obbligo. Nell'Allegato VII del Decreto citato è riportato l'elenco delle attrezzature di lavoro

per le quali è imposto l'obbligo di verifica al fine di valutarne lo stato di conservazione e di efficienza e, quindi, garantirne la sicurezza.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono disposte dall'Allegato VII del Decreto legislativo n. 17/2010, così come i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati. Tale Allegato è diviso in due parti: la prima si riferisce alle *macchine propriamente dette* e all'obbligo di stesura del relativo fascicolo tecnico, la seconda parte, invece, indica la documentazione tecnica pertinente per le *quasi-macchine*.

Il comma 7 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 17/2010 prevede, infine, che *in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, sia consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni dello stesso Decreto, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.*

Articolo 5

In merito al terzo quesito, di cui all'articolo 5, si fa presente che per quanto riguarda il regime delle deroghe, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del Decreto legislativo n. 81/08 si considerano conformi alle disposizioni del Decreto stesso *le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, ma l'articolo 26 del Decreto legislativo n. 626/94 ha comportato la soppressione dell'articolo 395 del D.P.R. n. 547/55, contenente le norme di carattere generale, mentre il Decreto legislativo n. 81/08 ha abrogato l'articolo 36 del predetto D.P.R., relativo al regime delle deroghe particolari.

Articolo 6

In merito al quarto quesito, di cui all'articolo 6, va precisato che il riferimento all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 626/94, presente nel precedente rapporto, deve essere sostituito dal riferimento all'articolo 71 del Decreto legislativo n. 81/2008, recante gli *Obblighi del datore di lavoro*.

In base al primo comma dell'articolo 71, *il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente (relativo ai Requisiti di sicurezza, n.d.r.), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.*

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il datore di lavoro, inoltre, nella scelta delle attrezzature di lavoro deve prendere in considerazione: *a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.* Dovranno, pertanto, essere valutati i rischi propri dell'attrezzatura, le possibili anomalie e/o non conformità alle norme di buona tecnica, i rischi connessi al modo in cui i lavoratori la utilizzano, nonché quelli ad essa esterni, ma comunque presenti nel contesto lavorativo in cui l'attrezzatura è adoperata.

Nell'adempimento di tali obblighi, il datore di lavoro gode del supporto delle seguenti norme:

- dell'articolo 72 del Decreto legislativo n. 81/08 che definisce gli *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*, vincolando chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del Decreto legislativo n. 81/08;

- degli articoli 22, 23 e 24 dello stesso Decreto, che stabiliscono gli obblighi per fabbricanti, fornitori e installatori;

- del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di *Attuazione della Direttiva CE/85/374 relativa all'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.*

Un imprescindibile punto di riferimento è costituito, inoltre, dalla Direttiva 2006/42/CE che, come si diceva in precedenza, è la più recente *direttiva macchine* e, quindi, dal Decreto di attuazione della Direttiva stessa, il Decreto legislativo n. 17/2010. Quest'ultimo, in particolare all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, stabilisce che possono essere immesse sul mercato o messe in servizio solo le macchine conformi a quanto da esso stesso previsto, nonché ai requisiti essenziali elencati nell'Allegato I del regolamento medesimo, purché debitamente installate, mantenute in efficienza

e utilizzate conformemente alla loro destinazione, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la salute di chi le usa.

L'Allegato II del Decreto citato prevede, invece, che prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente in un Paese comunitario debba attestare la conformità delle macchine ai requisiti essenziali di cui sopra mediante la dichiarazione di conformità CE e la marcatura CE, riportata graficamente nell'Allegato III dello stesso Decreto.

Il Decreto legislativo n. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative riportate nell'Allegato VI dello stesso Decreto. Tale Allegato, che riporta le *Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro* e le disposizioni necessarie per evitare i relativi rischi, è suddiviso in undici sezioni, delle quali si ritiene opportuno riportare le prime cinque ai fini del quesito di cui al presente articolo della Convenzione n. 119/1963, e cioè:

- 1) disposizioni generali, applicabili a tutte le attrezzature di lavoro;
- 2) disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no;
- 3) disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi;
- 4) disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone;
- 5) disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 81/08, il datore di lavoro dovrà, inoltre, prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z) dello stesso Decreto;
- 4) corredate, ove previsto, da un registro di controllo aggiornato.

Qualora si verifichi un infortunio sul lavoro determinato da una macchina o da un'attrezzatura difettosa, i produttori e i fornitori sono considerati i responsabili dei danni arrecati. Ai sensi dell'articolo 1490 del Codice di Procedura Civile è

obbligatorio, infatti, vendere macchine, utensili e dispositivi di protezione immuni da vizi.

Il Decreto legislativo n. 81/08, con l'articolo 71, pone particolare attenzione ai controlli da espletare sull'attrezzatura di lavoro, al fine di assicurare il buono stato di conservazione e la sicurezza della stessa - in particolare con i commi 6, 7 e 8 - prevedendo che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti oppure in assenza di queste, in base alle pertinenti norme tecniche, alle buone prassi o linee guida, provveda affinché, in base al comma 8:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. In base allo stesso comma dello stesso articolo, inoltre, i controlli delle attrezzature di lavoro sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature stesse e devono essere effettuati da persona competente.

In base al comma 9 dello stesso articolo, invece, *i risultati di tali controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza* e al comma 10, per garantire la tracciabilità e l'identificazione dei controlli, *qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, le attrezzature devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica che abbia dato esito positivo.*

Qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ai sensi del comma 7 dell'articolo 71, il datore di lavoro deve riservare l'uso delle attrezzature stesse

esclusivamente ai lavoratori specificamente incaricati, per i quali deve essere richiesto un addestramento adeguato che li renda capaci di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro. Stesso discorso vale per le operazioni di riparazione, trasformazione o manutenzione, che devono essere affidate al lavoratore incaricato di utilizzare le attrezzature solo a condizione che questi possieda la specifica qualifica per compiere i suddetti interventi.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che con il Decreto legislativo n. 81/08, in particolare con il comma 11 dell'articolo 71, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche - indicate schematicamente nell'Allegato VII del Decreto citato - in modo tale da mantenerle nel tempo rispondenti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e le successive dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Le spese da sostenere per l'effettuazione di tali verifiche sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 9

In merito al quinto quesito di cui all'articolo 9, si fa presente che per quanto riguarda il regime delle deroghe, l'articolo 70 del Decreto legislativo n. 81/08 considera conformi alle disposizioni del Decreto stesso, le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ovvero dell'articolo 28 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In riferimento al regime delle *deroghe di carattere generale*, si sottolinea, però, che il comma 3, dell'articolo 26 del Decreto legislativo n. 626/94 ha comportato la soppressione dell'articolo 395 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55, mentre il Decreto n. 81/08 ha abrogato l'articolo 396 del predetto D.P.R., contenente il regime delle *deroghe particolari*.

Articolo 10

In merito al sesto quesito di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno segnalare l'articolo 73 del Decreto legislativo n. 81/08, attinente all'obbligo di informazione e formazione da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori incaricati

dell'uso di un'attrezzatura di lavoro, fornendo ad essi ogni necessaria informazione ed istruzione. Il comma 1 si riferisce, in particolare, alla sicurezza relativa:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il comma 2 dello stesso articolo si sofferma, invece, maggiormente sul dovere che ogni datore di lavoro ha di rendere consapevoli i lavoratori dei rischi connessi alle attività da svolgere e all'uso delle specifiche attrezzature di lavoro, anche se non usate direttamente da loro, nonché sugli eventuali mutamenti delle attrezzature stesse.

Il comma 3 dell'articolo 73 del Decreto suindicato richiama l'attenzione sull'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori anche relativamente ai pericoli che possono essere causati ad altre persone.

Il Decreto legislativo n. 17/2010 stabilisce, invece, nell'Allegato I che, in particolare per quanto riguarda le macchine, sia lo stesso costruttore ad essere chiamato a tener conto delle informazioni relative al funzionamento di una macchina.

L'obbligo di fornire informazioni sulle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro non è circoscritto ai lavoratori addetti alle medesime, ma viene esteso anche ai lavoratori che, pur non utilizzando direttamente le attrezzature, svolgono la propria attività nelle aree immediatamente vicine al luogo in cui sono presenti le attrezzature di lavoro. Al fine di garantire l'efficacia dell'informazione nel processo di prevenzione occorre fornire le informazioni e le istruzioni d'uso relative alle attrezzature agevolandone la comprensione da parte dei lavoratori interessati. A tale scopo, è obbligatorio predisporre manuali d'istruzione e documenti in lingua italiana e/o nella lingua usata da eventuali lavoratori stranieri presenti sui luoghi di lavoro, arricchiti da:

- figure;
- esemplificazioni;
- decodifica della possibile simbologia adottata.

E', inoltre, necessario controllare che le informazioni e le istruzioni siano sempre accessibili ed in buone condizioni di conservazione e di leggibilità.

Per l'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari occorre fare nuovamente riferimento al Decreto legislativo n. 81/08, in particolare all'articolo 71, in base al quale il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati ricevano la formazione, l'informazione e l'addestramento

adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo della stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che potrebbero essere causati ad altre persone. Dello stesso Decreto anche gli articoli 36 e 37 fanno riferimento alla formazione e all'informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sottolineando l'importanza della *comprensibilità* delle informazioni.

Articolo 13

In merito al settimo quesito di cui all'articolo 13, si segnala che la disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi è dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 81/08, in base al quale è previsto che i lavoratori autonomi utilizzino le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III dello stesso Decreto, debbano munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso Titolo III.

In base al primo comma dell'articolo 94 del Decreto legislativo n. 81/08, che tratta degli *Obblighi dei lavoratori autonomi* e che si riferisce, in particolare, ai cantieri temporanei e mobili, il lavoratore autonomo dovrà, invece, adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di garantire la sicurezza adeguata.

Articolo 15

In merito all'ottavo quesito di cui all'articolo 15, si precisa che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/08, è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) territorialmente competente, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dello Sviluppo Economico (quantomeno, come specificato al comma 1, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze, che dovrebbe essere adottato ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni). Le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali sono, invece, sotto la vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Decreto legislativo n. 17/2010, gli organi di vigilanza devono informare immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al termine delle opportune verifiche tecniche, il Ministero dello Sviluppo

Economico, in base a quanto predisposto dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto suindicato, deve ordinare il ritiro della macchina dal mercato, vietarne l'immissione ovvero la messa in servizio o limitarne la libera circolazione. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine saranno a carico del fabbricante o del suo mandatario. Il comma 5 dell'articolo 6 dello stesso Decreto si riferisce, invece, alle *quasi-macchine* e stabilisce che *qualora sia constatato, ai sensi degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello Sviluppo Economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.* Ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, il Ministero dello Sviluppo Economico deve poi comunicare gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli organi segnalanti la non conformità. In base a quanto predisposto dal comma 8 dello stesso articolo, infine, *il Ministero dello Sviluppo Economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.*

Nei casi in cui, in seguito agli accertamenti tecnici effettuati ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 17/2010, emerga una non conformità della macchina alla normativa citata, il costruttore è sanzionabile per aver violato l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, che stabilisce gli *Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.*

Ad esclusione dei casi in cui non si è commesso reato, è l'articolo 15 del Decreto legislativo n. 17/2010 a prevedere un regime sanzionatorio per il fabbricante o il suo mandatario che abbia immesso sul mercato oppure in servizio macchine non conformi alle prescrizioni del Decreto citato.

Anche nei confronti del venditore, del noleggiatore o del concedente in uso possono sussistere i presupposti per la violazione dell'articolo 23 del Decreto legislativo n. 81/08, ma nei loro confronti non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa sarà già stata data al costruttore.

L'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 520/55, la cui inosservanza è sanzionata dall'articolo 11 dello stesso Decreto, così come modificato dal Decreto legislativo n. 758/94, affronta, invece, il tema della

prevenzione degli infortuni e stabilisce che tali norme abbiano un carattere esecutivo.

Nei confronti dell'utilizzatore delle macchine si applica, invece, la violazione dell'articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza venga accertata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine prive delle attestazioni e/o marcature previste dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 17/2010, per gli aspetti sanzionatori si procederà direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dell'utilizzatore. Anche in questo caso gli accertatori sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

Laddove risulti opportuno ai fini del controllo del mercato, il Servizio Ispettivo incaricherà le Direzioni Provinciali del Lavoro di acquisire dai costruttori parti del fascicolo tecnico e/o altra documentazione. In tal caso, la corrispondente richiesta nei confronti di detti soggetti, sarà formalizzata dalle citate Direzioni ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 628/61 con facoltà di applicare, in caso di inottemperanza da parte del costruttore, le sanzioni previste dallo stesso articolo 4.

Al fine di verificare se il costruttore abbia effettivamente eliminato le inosservanze rilevate sulle macchine oggetto di segnalazione di non conformità rispetto al Decreto legislativo n. 17/2010, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno effettuare un' ispezione presso il costruttore, procedendo secondo le seguenti modalità: 1) per quanto riguarda le macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificata dal Ministero dello Sviluppo Economico seguita agli accertamenti tecnici svolti dall'I.S.P.E.S.L., l'ispettore dovrà accertare l'eventuale eliminazione delle inosservanze rilevate e, nei casi in cui il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico, contestare la violazione dell'articolo 23 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. Si tratterà, dunque, di impartire un'apposita prescrizione ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del Decreto legislativo n. 758/94. I tempi tecnici necessari per l'attuazione di tale prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità dell'intervento e del numero di macchine da portare a norma.

Nell'ipotesi in cui il costruttore abbia risolto le inosservanze rilevate in precedenza, si procederà secondo quanto specificato nel caso successivo. Per quanto riguarda le macchine già immesse sul mercato, se ne dovrà acquisire l'elenco con i relativi indirizzi e numeri di fabbrica; per quanto riguarda le macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver risolto la non conformità ai requisiti di sicurezza, nonché l'adeguamento di quelle già immesse sul mercato, l'ispettore prenderà atto della effettiva attuazione delle misure correttive, ma dovrà anche acquisire le prove dell'avvenuto adeguamento di quelle già immesse sul mercato (acquisendo, ad esempio, ricevute di trasmissione di documentazione integrativa, bolle di consegna di kit di modifica, documentazione che evidenzia l'intervento presso l'acquirente, ecc). L'ispettore dovrà, inoltre, fornire tempestivamente al Servizio Ispettivo l'esito degli accertamenti effettuati, dai quali si dovrà evincere se quanto messo in atto dal costruttore, possa essere ritenuto esaustivo oppure se permangono delle non conformità o dei dubbi nell'ambito delle verifiche dell'adeguamento delle macchine, il che potrebbe motivare ulteriori interventi di controllo nei confronti degli utilizzatori. Per quanto attiene agli aspetti sanzionatori, qualora l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente non sia intervenuta o il costruttore non posseda il verbale di ispezione, si procederà alla contestazione della violazione dell'articolo 23 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. Nel caso in cui il costruttore non abbia nemmeno provveduto al pagamento della sanzione ridotta secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 758/94, sarà, dunque, impartita un'apposita prescrizione contestualmente alla contestazione della violazione.

Articolo 16

In merito al quesito di cui all'articolo 16, si precisa che, in linea generale, in sede di gestione dei testi normativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le amministrazioni competenti hanno sempre proceduto e tuttora procedono alla consultazione delle parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri, osservazioni, integrazioni, in ordine all'applicazione dei contenuti dei testi.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di una *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*, composta da: a) un rappresentante del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, che la presiede; b) un secondo rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; c) otto rappresentanti appartenenti rispettivamente delle seguenti amministrazioni: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (due rappresentanti), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Area Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; e) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; f) dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La *Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro* ha i seguenti compiti: a) esaminare i problemi applicativi della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal *Comitato per l'Indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro* (istituito ai sensi dell'articolo 5 dello stesso Decreto); definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11 dello stesso Decreto; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8 dello stesso Decreto, una relazione sullo stato di applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ed ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; f) definire i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27 dello stesso Decreto. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica che, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso; g) valorizzare sia gli accordi sindacali e sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori

produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; h) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle Direttive comunitarie e delle Convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; l) indicare modelli di organizzazione e di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; m) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; n) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso Decreto, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; o) elaborare le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Articolo 17

In merito al quesito di cui all'articolo 17, considerati i più recenti interventi legislativi precedentemente citati, non si registrano progressi mirati all'estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Si trasmettono, infine, per una panoramica approfondita sull'attività di sorveglianza svolta sul territorio nazionale: *l'Analisi degli accertamenti tecnici di sorveglianza del mercato al 30/06/2009* (Allegato 12) e *le Segnalazioni esaminate dal gruppo di lavoro interministeriale in merito alla Sorveglianza del mercato al 30/06/2009, entrambi redatti a cura dell'I.S.P.E.S.L.* (Allegato 13).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI

- Allegato 1 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con allegati;
- Allegato 2 - Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006;
- Allegato 3 - Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
- Allegato 4 - Codice di Procedura Civile – Articolo 1490;
- Allegato 5 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224;
- Allegato 6 - Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- Allegato 7 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547;
- Allegato 8 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- Allegato 9 - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Allegato 10 - Direttiva 73/23/CEE;
- Allegato 11 - Direttiva 89/336/CEE;
- Allegato 12 - Analisi degli accertamenti tecnici di sorveglianza del mercato al 30/06/2009, a cura dell'I.S.P.E.S.L.;
- Allegato 13 - Segnalazioni esaminate dal gruppo di lavoro interministeriale in merito alla Sorveglianza del mercato al 30/06/2009, a cura dell'I.S.P.E.S.L.;
- Allegato 14 - Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui il presente rapporto è stato inviato.

RISPOSTA ALLA DOMANDA DIRETTA

Punto 1

Si prende atto.

Punto 2

Articoli 5 e 9 della Convenzione. In relazione al quesito di cui al punto due, si fa presente che l'articolo 395 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo al regime delle deroghe particolari è stato abrogato dall'articolo 26 del Decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, mentre l'articolo 396 dello stesso Decreto, relativo alle deroghe di carattere generale, è stato abrogato dall'articolo 70, comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Punto 3

Articolo 15 della Convenzione. La vigilanza in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in base all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/08, è svolta principalmente dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) territorialmente competente e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il settore minerario è, invece, oggetto di vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, almeno fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze che dovrebbe essere adottato in base a quanto dispone il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali sono, invece, controllate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 è, inoltre, operativo il Comitato regionale di coordinamento.

Punto 4

Parte V del questionario. Qualora nel corso dell'espletamento delle loro funzioni ispettive in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli organi di vigilanza verificano che una macchina - messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante - presenti dei rischi riconducibili al

mancato rispetto di uno o più requisiti di sicurezza previsti dalle Decreto legislativo n. 17/2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del Decreto citato sono obbligati ad informarne il Ministero dello Sviluppo Economico. In tal caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

- a. dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro mediante apposita prescrizione a rimuovere i rischi (nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione) oppure mediante idonea disposizione relativa alle modalità di uso in sicurezza della macchina (nel caso in cui non sia stata accertata alcuna contravvenzione);
- b. dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, risulti la non conformità della macchina ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 17/2010.

L'unità e l'uniformità dell'azione in merito alle macchine è garantita dalla centralità del ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale, per l'esame delle segnalazioni di presunta non conformità alla normativa vigente, di un gruppo di lavoro costituito da funzionari dello stesso Ministero, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e dell'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Ai sensi dei commi 2, 6 e 7 dell'articolo 11 del Decreto legislativo n. 81/2008, infine, il Governo italiano si è impegnato a promuovere una campagna straordinaria di formazione, volta a migliorare i livelli di tutela di tutti i lavoratori, in particolar modo di quelli maggiormente svantaggiati, come i lavoratori immigrati e le lavoratrici.

